

Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n.2260

Agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina

(in GU n.249 del 25 ottobre 1928)¹

Visto l'art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926, n.100²;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla concessione delle facilitazioni tributarie per le industrie nuove che sorgeranno nei quattro comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo 1.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro il 31 dicembre 1936 sorgeranno nel territorio dei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina, ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto termine, degli stabilimenti industriali già esistenti nei territori predetti, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n.351³, concernente provvedimenti per la città di Napoli, e, limitatamente agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'art.11 della legge medesima.

Articolo 2.

Alle espropriazioni di edifici, di aree e di altri beni privati sarà provveduto analogamente a quanto è stabilito per la costruzione dei porti franchi, giusta l'art.5 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n.2395⁴, entro i limiti dei territori che saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, sentito il parere del podestà del Comune interessato.

Articolo 3.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone, di cui all'articolo precedente, ad una società all'uopo legalmente costituita.

Articolo 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 – Anno VI

Vittorio Emanuele

Mussolini - Mosconi - Ciano - Giurati - Martelli

Visto il Guardiasigilli: Rocco

Reg. CC. 23-10-1928 – Anno VI – A.G. reg.277, fg.112, Sirovich

¹ RDL abrogato dal DL 22 dicembre 2008 n.200, All.1 n.14634, recante "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa" (s.o. n.282 alla GU n.298 del 22.12.2008) conv. in legge 18 febbraio 2009, n.9 (s.o. n.25 alla GU n.42 del 20.02.2009).

² Legge 31 gennaio 1926, n.100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (GU n.25 del 01.02.1926).

³ Legge 8 luglio 1904, n.351 "Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli" (GU n.166 del 16.07.1904).

⁴ RDL 22 dicembre 1927, n.2395 "Istituzione dei porti franchi" conv. in legge 2 dicembre 1928 n.3115.